



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 21/05/2013

**DCC-2013- 31 ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO
DELLE UNIONI CIVILI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Guerello Giorgio	Presidente	P
2	Doria Marco	Sindaco	P
3	Anzalone Stefano	Consigliere	P
4	Balleari Stefano	Consigliere	A
5	Baroni Mario	Consigliere	P
6	Bartolini Maddalena	Consigliere	P
7	Boccaccio Andrea	Consigliere	P
8	Brasesco Pier Claudio	Consigliere	P
9	Bruno Antonio Carmelo	Consigliere	P
10	Burlando Emanuela	Consigliere	P
11	Campora Matteo	Consigliere	P
12	Canepa Nadia	Consigliere	P
13	Caratozzolo Salvatore	Consigliere	P
14	Chessa Leonardo	Consigliere	P
15	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
16	De Pietro Stefano	Consigliere	P
17	Farello Simone	Consigliere	P
18	Gioia Alfonso	Consigliere	P
19	Gozzi Paolo	Consigliere	P
20	Grillo Guido	Consigliere	P
21	Lauro Lilli	Consigliere	P
22	Lodi Cristina	Consigliere	P
23	Malatesta Gianpaolo	Consigliere	P
24	Mazzei Salvatore	Consigliere	P
25	Muscara' Mauro	Consigliere	P
26	Musso Enrico	Consigliere	P
27	Musso Vittoria Emilia	Consigliere	P
28	Nicolella Clizia	Consigliere	P

29	Padovani Lucio Valerio	Consigliere	P
30	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
31	Pastorino Gian Piero	Consigliere	P
32	Pederzoli Marianna	Consigliere	P
33	Pignone Enrico	Consigliere	P
34	Putti Paolo	Consigliere	P
35	Repetto Paolo Pietro	Consigliere	P
36	Rixi Edoardo	Consigliere	P
37	Russo Monica	Consigliere	P
38	Salemi Pietro	Consigliere	P
39	Vassallo Giovanni	Consigliere	P
40	Veardo Paolo	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bernini Stefano
2	Boero Pino
3	Dagnino Anna Maria
4	Fiorini Elena
5	Miceli Francesco
6	Oddone Francesco
7	Sibilla Carla



COMUNE DI GENOVA

178 0 0 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-85 del 26/03/2013

ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 12 in data 28.3.2013;

- omissis -

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione gli emendamenti nn. 26 – 27 – 28 proposti dai consiglieri Russo, Lodi, Canepa, Caratozzolo, Farello, Gozzi, Malatesta, Pandolfo, Vassallo, Veardo, Villa (P.D.), Chessa, Pastorino (S.E.L.), Pignone, Nicolella (Lista Doria), Bruno (Fed. Sin.), di seguito riportati:

Emendamento n. 26

“Aggiungere dopo il comma 4 delle premesse (La Costituzione italiana all'art. 2 e 29 ecc.) il seguente punto:

“La Costituzione Italiana, peraltro, prevede all’art.3 comma 2 che sia compito della Repubblica, e quindi di tutte le sue Istituzioni, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana”

Riformulare il secondo comma dei “Considerato che”

"che tale obiettivo può concretizzarsi nell'equiparazione delle coppie unite civilmente a quelle sposate nel godimento dei benefici e nella erogazione dei servizi della Civica Amministrazione”

Aggiungere nel dispositivo il punto 8:

8) Di dare atto che devono intendersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contraddizione con la presente delibera e con quelle dell'allegato Regolamento.”

Emendamento n. 27

“Art.1 – Definizione Unione Civile

Aggiungere dopo “vincoli giuridici” le seguenti parole:

“... ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all’assistenza morale e materiale..”.

Art.2 comma 2 – Istituzione del Registro delle Unioni Civili

Aggiungere dopo “che costituiscono una famiglia anagrafica” le seguenti parole:

“...basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n.223/1989”

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili

Art. 3 comma 1

Aggiungere e modificare dopo “maggiorenni”:

“...di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Genova, non legate da vincolo di matrimonio salvo che sia intervenuta separazione legale, parentela, affinità adozione, tutela curatela ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all’assistenza morale e materiale..”.

Di conseguenza si dispone che tale dichiarazione dovrà essere inserita altresì nella modulistica relativa alla iscrizione nel Registro delle Unioni Civili così da assumere valore di autocertificazione dell’impegno reciproco all’assistenza morale e materiale dei conviventi.

comma 3

Aggiungere dopo matrimonio in Italia o all’estero “purchè quest’ultimo riconosciuto dalla legge italiana””

Emendamento n. 28

“Art. 4 inversione con art. 6

Art. 4 Effetti dell’iscrizione

Nuovo art. 4

Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate a tutti gli effetti alle coppie unite in matrimonio.

Art.5 – Cessazione dell’Unione Civile

Nuova formulazione dell’art.4

L’unione civile cessa nei seguenti casi:

a) morte di una delle parti

b) matrimonio tra le parti o di una delle parti

c) venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Genova, che determina la cancellazione dal Registro;

d) su istanza congiunta delle parti che si rechino presso gli Uffici del Registro per chiedere la cancellazione.

Qualora una delle parti non si rechi presso gli Uffici del Registro delle Unioni Civili potrà chiedere la cancellazione l'altra parte purché in possesso di prova documentale certa dell'avvenuta comunicazione della volontà di chiedere tale cancellazione.

In tal caso gli Uffici del Registro delle Unioni Civili provvederanno a inviare propria comunicazione alla parte invitandola a presentarsi entro 15 giorni per confermare la cancellazione.

In difetto di tale comparizione, gli Uffici del Registro annoteranno tale inadempimento che potrà essere valutato ai fini della concessione di benefici a seguito di nuova iscrizione nel Registro.

Art.6 Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Nuovo articolo

Nei casi previsti all'articolo precedente, lett a) e b), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Genova, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, che abbia contratto in seguito matrimonio, nonché al convivente superstite previa verifica della permanenza dei requisiti.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, lett c) e d), dal momento della cancellazione del registro cessano gli effetti di cui al presente Regolamento

Art 7 (già art 5) Informativa circa il Registro delle Unioni Civili

Dopo le parole "ogni scambio di informazione" sostituire la parola .."agli"...con "..tra.."

Art 8 (già art 7) Efficacia della presente disciplina

Aggiungere prima di intervento la parola "eventuale".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicoella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Repetto, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 38.

Esito della votazione sugli emendamenti, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri: Caratozzolo, De Pietro, Padovani: approvati con 33 voti favorevoli, 4 voti contrari (Baroni, I.D.V., P.D.L.), 1 astenuto (De Benedictis).

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo, con gli allegati parte integrante, di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Civici, Avv. Elena Fiorini;

Premesso che:

- è compito delle istituzioni garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta, anche nei confronti di coloro che scelgono una semplice convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto diverse dalla famiglia;
- il Comune di Genova denota il crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio ma che si caratterizzano per un legame affettivo ed una convivenza stabile e duratura;
- come sancito dall'art.1 comma 2 dello Statuto del Comune di Genova la comunità genovese si identifica nei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica;
- la Costituzione italiana all'art. 2 e 29 nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude, però, l'esistenza di altre formazioni sociali e di convivenza nelle quali si realizza la personalità individuale;
- La Costituzione Italiana, peraltro, prevede all'art.3 comma 2 che sia compito della Repubblica, e quindi di tutte le sue Istituzioni, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010 (richiamata nelle successive ordinanze n. 276 del 2010 e n. 4 del 2011) oltre a decretare la necessità di una normativa nazionale specifica in materia di unioni di fatto ha comunque evidenziato che “ l'art.2 Cost. dispone che la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale...”;
- la Corte ha proseguito, nella Sentenza citata stabilendo che “...per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico...”;
- sempre nella stessa sentenza la Corte ha altresì precisato che nella nozione di formazione sociale sopra espressa“... è da annoverarsi anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.”;

- anche la Corte di cassazione, I sezione, con la sentenza del 15 marzo 2012 n. 4184, richiamando l'art.2 della Costituzione, ha affermato che i conviventi in stabile relazione di fatto (nel caso sottoposto si trattava di coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- la “vita familiare” intesa come stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, è protetta dall'art.8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950 ed entrata in vigore sul piano internazionale il 3 Settembre 1953 e ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 Agosto 1955 n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani con sentenza del 24 Giugno 2010 (ric.30141/04);
- tale concetto è ribadito nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (la Carta di Nizza), approvata dal Parlamento Europeo nel novembre del 2000, che individua tra le libertà fondamentali, “il diritto di sposarsi ed il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che ne garantiscono l'esercizio”.
- l'atto di contrarre matrimonio viene valutato in maniera diversa rispetto al “diritto di fondare una famiglia” cosa che dimostra una predisposizione nei confronti delle famiglie di fatto perchè il diritto di costituire una famiglia viene tutelato anche al di fuori dei canali ufficiali;
- la Carta di Nizza tutela i rapporti familiari a prescindere dal fatto che trovino il loro fondamento nell'atto contrattuale del matrimonio o siano diversamente costituiti. L'indicazione della diversità di sesso degli sposi decade e agevola conseguentemente il riconoscimento delle coppie omosessuali, già accettate da diverse legislazioni europee.
- verso tale concetto vanno anche le sollecitazioni della comunità europea rivolta agli stati membri, affinché si garantisca alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso paritari diritti rispetto alle famiglie tradizionali (raccomandazioni del 16 Marzo 2003 e risoluzione 4 settembre 2003) anche in materia di diritto al ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE);

Rilevato che:

la creazione di un nuovo “status” personale è di competenza del legislatore statale, ma deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo e delle competenze stabilite dal D.L.vo 267/2000, la possibilità di istituire registri per fini diversi e/o ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati nell'ambito dei principi e modalità tassativamente stabilite dalle leggi statali;

Considerato che:

l'art.3 dello Statuto del Comune di Genova al comma 2 prevede fra i propri obiettivi di favorire nella propria organizzazione ed azione la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all'effettivo sviluppo della persona ed alla uguaglianza degli individui anche nell'ambito delle comunità intermedie e delle formazioni sociali..;

che tale obiettivo può concretizzarsi nell'equiparazione delle coppie unite civilmente a quelle sposate nel godimento dei benefici e nella erogazione dei servizi della Civica Amministrazione;

tale equiparazione può essere sancita attraverso l'istituzione e gestione del registro delle coppie unite civilmente, fermo restando i registri previsti dalla legge e dal vigente regolamento anagrafico;

Rilevato che l'iscrizione in tale registro non costituisce uno "status" ulteriore e, quindi, riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta, per i motivi sopra esposti, l'opportunità di istituire presso la Direzione Servizi Civili Legalità e Diritti un registro Amministrativo dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le unioni di persone, indipendentemente dal sesso, legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, conviventi ed aventi dimora abituale nel Comune di Genova;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
Propone
Al Consiglio Comunale

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'istituzione del registro delle Unioni civili presso la Direzione Servizi Civili Legalità e Diritti del Comune di Genova;
- 2) di dare atto che il registro non ha alcuna relazione od interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile;
- 3) di approvare il Regolamento comunale delle unioni civili, allegato sub lett. A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che dalla presente proposta non deriva né potrà derivare una spesa od una diminuzione di entrata anche per gli esercizi futuri;
- 5) di demandare alla Giunta Comunale e a tutte le Civiche Direzioni, entro novanta giorni dall'approvazione della presente, la ricognizione dei propri provvedimenti e regolamenti, al fine di renderli compatibili e ad armonizzarli con gli indirizzi del presente provvedimento;
- 6) di demandare altresì alla Direzione Politiche della casa il compito di invitare le Agenzie Regionali per il Territorio (A.R.T.E.), competenti in materia di edilizia residenziale pubblica affinché vengano adeguati ai suddetti indirizzi anche i loro Regolamenti;
- 7) di applicare, per la gestione del Registro delle unioni civili, le norme sulla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di presentazione delle istanze ed iscrizione nel Registro;

8) di dare atto che devono intendersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contraddizione con la presente delibera e con quelle dell'allegato Regolamento.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri De Pietro, Padovani, Pederzoli, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n. 40	
Votanti:	n. 38	
Voti favorevoli:	n. 27	
Voti contrari:	n. 11	Baroni, Musso V., Salemi, I.D.V., P.D.L, U.D.C., L.N.L.,
Astenuti:	n. 2	De Benedictis, Musso E.

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicoella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Pignone, Putti, Repetto, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di 35.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri De Pietro, Padovani, Pederzoli, viene approvata con 31 voti favorevoli, 3 voti contrari (L.N.L., P.D.L), 1 astenuto (Grillo).

Il Presidente
Avv. Giorgio Guerello

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 178 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-85 DEL 26/03/2013

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Regolamento Unioni Civili
- 2) Richiesta di iscrizione Unioni Civili
- 3) Ricevuta iscrizione Unioni Civili
- 4) Richiesta di cancellazione Unioni Civili
- 5) Attestazione di iscrizione Unioni Civili

Il Direttore
(Dr. Pierpaolo Cha)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI

ART.1 Definizione Unione Civile

Il Comune di Genova, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela ecc.) ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede a favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio delle Unioni Civili assicurando l'accesso ai procedimenti amministrativi di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

Il Comune adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento, nella legislazione statale, delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini. Il Comune promuove altresì intese con la Regione Liguria ed altri enti ed istituzioni per la promozione della parità di trattamento tra coppie unite in matrimonio e coppie unite civilmente.

ART.2 Istituzione del Registro delle Unioni Civili

E' istituito presso il Comune di Genova il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente nel Comune di Genova che costituiscono una famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n.223/ 1989. Tali condizioni sono accertate in via amministrativa attraverso il registro dell'anagrafe della popolazione residente.

ART.3 Requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili

Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Genova, non legate da vincoli di matrimonio, salvo che sia intervenuta separazione legale, parentela, affinità adozione, tutela, curatela, ma da vincolo affettivo, inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale.

La domanda deve essere presentata congiuntamente presso la sede dei Servizi Civici o presso gli uffici anagrafici dei Municipi utilizzando la modulistica allegata in calce al presente Regolamento.

L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che hanno contratto matrimonio in Italia o all'estero purchè quest'ultimo riconosciuto dalla legge italiana i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, e comunque fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

ART.4

Effetti dell'iscrizione

Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio.

ART.5

Cessazione dell'Unione Civile

L'unione civile cessa nei seguenti casi:

- a) morte di una delle parti;
- b) matrimonio tra le parti o di una delle parti;
- c) venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Genova, che determina la cancellazione dal Registro;
- d) su istanza congiunta delle parti che si rechino presso gli Uffici del Registro per chiedere la cancellazione.

Qualora una delle parti non si rechi presso gli Uffici del Registro delle Unioni Civili potrà chiedere la cancellazione l'altra parte purchè in possesso di prova documentale certa dell'avvenuta comunicazione della volontà di chiedere tale cancellazione.

In tal caso gli Uffici del Registro delle Unioni Civili provvederanno a inviare propria comunicazione alla parte invitandola a presentarsi entro 15 giorni per confermare la cancellazione.

In difetto di tale comparizione, gli Uffici del Registro annoteranno tale inadempimento che potrà essere valutato ai fini della concessione di benefici a seguito di nuova iscrizione nel Registro.

ART.6

Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Nei casi previsti all'articolo precedente, lett a) e b), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Genova, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, che abbia contratto in seguito matrimonio, nonché al convivente superstite previa verifica della permanenza dei requisiti.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, lett c) e d), dal momento della cancellazione del registro cessano gli effetti di cui al presente Regolamento

ART.7
Informativa circa il Registro delle Unioni Civili

Al fine di consentire il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale l'ufficio detentore del Registro promuove ogni forma di scambio di informazione tra uffici comunali che ne faranno richiesta sui soggetti iscritti.

ART.8
Efficacia della presente disciplina

Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all'art.1 comma 3, senza interferire, quindi, con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.

Allegati:

- Domanda di iscrizione al Registro amministrativo delle Unioni Civili;
- Domanda di cancellazione dal Registro amministrativo delle Unioni Civili;
- Attestazione di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi;
- Ricevuta di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI

a) Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (prov. _____), il _____
celibe/nubile di stato libero vedovo/a separato/a cittadinanza _____
documento d'identità _____

b) il Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a _____ (prov. _____), il _____
celibe/nubile di stato libero vedovo/a separato/a cittadinanza _____
documento d'identità _____

residenti a _____ (prov. _____), Via _____
n. _____

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

**RICHIEDONO DI ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO UNIONI CIVILI
E DICHIARANO**

di essere entrambi maggiorenni;

di NON essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela

di ESSERE legati da vincoli affettivi con reciproco impegno all'assistenza morale e materiale.

di essere coabitanti e residenti nel Comune di Genova

luogo e data _____

Il/la Dichiarante

Il/la Dichiarante

Comma 3 – Art. 38 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti del pubblico regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”

**RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL
REGISTRO UNIONI CIVILI**

a) Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

nato/a a _____ (prov. _____), il _____

celibe – nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza _____

il Il/la sottoscritto/a _____

(cognome)

(nome)

nato/a _____ (prov. _____), il _____

celibe – nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza _____

residenti a _____ (prov. _____), Via _____
_____ n. _____

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

**RICHIEDONO DI ESSERE CANCELLATI DAL REGISTRO UNIONI CIVILI PER
CESSAZIONE:**

dei vincoli affettivi

della coabitazione e/o residenza nel Comune di Genova

_____ luogo e data

Il/la Dichiarante

Il/la Dichiarante

N.B. Nel caso la presente dichiarazione sia sottoscritta da una sola delle parti, dovrà essere fornita prova della preventiva comunicazione all'altra parte dell'unione. (anche con dichiarazione separata sottoscritta e fotocopia del documento d'identità).

Comma 3 – Art. 38 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI

Visto il Registro delle unioni civili tenuto da questo Comune si

ATTESTA CHE

_____ (cognome) _____ (nome)
nato/a a _____ (prov. _____), il _____

E

_____ (cognome) _____ (nome)
nato/a a _____ (prov. _____), il _____

Costituiscono Unione Civile basata sul vincolo affettivo e sono stati/e iscritti/e nel Registro Unioni Civili del Comune di Genova dal _____ con reciproco impegno all'assistenza morale e materiale.

Il presente documento è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Genova,

L'IMPIEGATO



COMUNE DI GENOVA

RICEVUTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNIONI CIVILI

Si attesta che il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____ i Signori

a) _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ (prov. _____), il _____

b) _____
(cognome) (nome)

nato/a _____ (prov. _____), il _____

residenti a _____ (prov. _____), Via _____

_____ n. _____

SONO ISCRITTI NEL REGISTRO UNIONI CIVILI

I SOGGETTI SARANNO CANCELLATI DAL REGISTRO D'UFFICIO CON IL VENIR MENO DELLA SITUAZIONE DI COABITAZIONE/ DIMORA ABITUALE NEL COMUNE DI GENOVA O SU RICHIESTA DELLE PARTI(Art. 4 Del regolamento comunale delle unioni civili) .

GENOVA

L'IMPIEGATO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
178 0 0 N. 2013-DL-85 DEL 26/03/2013 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI
CIVILI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

26/03/2013

Il Direttore
(Dr. Pierpaolo Cha)

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata **o di spesa** del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione Cespiti	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, _26_ / 03 __ / 2013 __

Il Direttore
(Dr. Pierpaolo Cha)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
178 0 0 N. 2013-DL-85 DEL 26/03/2013 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI
CIVILI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

27/03/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]



COMUNE DI GENOVA

Delibera Proposta Giunta Al Consiglio – DCC-2013-31 del 21/05/2013
ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI
CIVILI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

In pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data
dal 29/05/2013 al 13/06/2013 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto
2000 n. 267, ed ai sensi dell'art. 6 comma 5, dello Statuto del Comune

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 –
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 09/06/2013

Genova, 10 giugno 2013

Il Vice Segretario Generale
Dott. Vanda Puglisi